



COMUNE DI MARUGGIO

Provincia di Taranto

Ordinanza N. 40 del 09/11/2021

Settore: SETTORE POLIZIA LOCALE Ufficio: UFFICIO NOTIFICHE

OGGETTO: Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità

IL SINDACO

Premesso che ai fini della presente ordinanza:

- a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico;
- b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso;
- c) per orientamento sessuale si intende l'attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi;
- d) per identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione;

Premesso che il 17 giugno 2011 con la Risoluzione sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere nel quadro delle Nazioni Unite, il Consiglio per i Diritti Umani dell'ONU (UNHRC), ha adottato la risoluzione 17/19. La risoluzione, storica perché la prima adottata da un organismo ONU, condanna la violazione dei diritti umani delle persone LGBT; ricorda il ruolo della Commissione nella promozione universale dei diritti umani a prescindere dalle caratteristiche personali degli esseri umani; dispone la realizzazione di uno studio sulle leggi che nel mondo discriminano le persone LGBT e sulle pratiche e atti di violenza di cui sono vittime; infine chiede di indicare gli strumenti che il diritto internazionale può approntare per porre fine alla violazione dei diritti umani delle persone LGBT;

Premesso che lo studio del 17 novembre 2011- [Leggi discriminatorie, pratiche e atti di violenza contro gli individui in base al loro orientamento sessuale e identità di genere](#) (Discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity), che, pubblicato nel novembre 2011 da parte del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, contiene capitoli dedicati alla violenza praticata nei confronti delle persone LGBT, alle leggi e alle pratiche discriminatorie, incluse quelle in materia familiare e alle raccomandazioni proposte;

Considerato

che

Il Parlamento europeo, nel gennaio 2006, invita gli Stati membri ad intraprendere qualunque azione essi ritengano opportuna per lottare contro l'omofobia e la discriminazione basata sull'orientamento sessuale, nonché per applicare il principio di parità quale parte integrante delle rispettive società e dei rispettivi ordinamenti giuridici. La risoluzione, pertanto, propone agli Stati membri i seguenti strumenti di intervento: intensificare la lotta contro l'omofobia, sia con mezzi didattici sia attraverso strumenti amministrativi, giudiziari e legislativi; garantire che le dichiarazioni inneggianti all'omofobia o le istigazioni alla discriminazione siano condannate con la massima efficacia e che la libertà di manifestazione – sancita da tutti i trattati sui diritti dell'uomo – sia concretamente rispettata; includere la lotta contro l'omofobia al momento di stanziare i fondi e di coinvolgere le ONG di gay, lesbiche, bisessuali e transessuali;

Considerato che

Gli Interventi di natura legislativa esposti dal Parlamento europeo, devono essere recepiti dagli Stati e contengono specifiche previsioni a favore delle persone LGBT, il rispetto dei diritti e della dignità di queste persone e la parificazione di diritti in materia familiare e di accesso al matrimonio

Vista la Raccomandazione 1117 del 29.9.1989: sulla condizione dei transessuali;

Vista la Risoluzione A3-0028/94: sulla parità di diritti per gli omosessuali nella Comunità;
Vista la Raccomandazione n. 1474 (26.09.2000) a tutti gli Stati membri ad introdurre una completa legislazione antidiscriminatoria (oltre che a riconoscere la parità di diritti per le coppie omosessuali e ad includere un divieto esplicito di discriminazioni basate sull'orientamento sessuale nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali);

Vista la [Direttiva 2000/78](#) (recepita in Italia con il decreto legislativo n. 216 del 2003): stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
Vista la [Risoluzione P7 TA \(2011\) 0427](#): sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere nel quadro delle Nazioni Unite;

Vista la [Risoluzione P7 TA \(2012\) 0222](#): sulla lotta all'omofobia in Europa;
Vista la [Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere nel quadro delle Nazioni Unite](#) (09.2011) che, presentata a seguito di una dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, esorta, tra le altre cose, gli Stati membri e la Commissione e il SEAE ad affrontare in modo completo le disuguaglianze in questione; ribadisce la sua richiesta che la Commissione elabori una tabella di marcia globale contro l'omofobia, la transfobia e le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere; si rammarica che nell'Unione europea i diritti di lesbiche, gay, bisessuali e transgender non siano ancora sempre pienamente rispettati;
Vista la [Relazione sulla tabella di marcia dell'Ue contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere \(2013/2183\(INI\)\)](#), con la quale Il Parlamento europeo ritiene che per combattere la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere sia necessario un analogo strumento politico globale, e da gennaio 2011 ha presentato la propria richiesta in tal senso decine di volte in varie risoluzioni, invitando la Commissione europea a definire una tabella di marcia contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere. La relazione in esame mostra una panoramica di tale politica globale.

Considerato che

Il Consiglio d'Europa, attraverso i suoi organismi, è più volte intervenuto per promuovere azioni tese a realizzare il rispetto e il pieno godimento dei diritti umani da parte delle persone LGBT:

- [Raccomandazioni 924/1981](#): relativa alla discriminazione nei confronti degli omosessuali
- **Raccomandazione 1470/2000**: Situazione di gay e lesbiche e dei loro partner in materia di asilo e di immigrazione negli Stati membri del Consiglio d'Europa
- **Raccomandazione 1635/2003**: lesbiche e gay nello sport
- **Raccomandazione 1915/2010**: discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale e identità di genere
- **Risoluzione 1728/2010**: discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale e identità di genere
- [Carta dei Diritti Fondamentali dei cittadini dell'Unione europea](#) Adottata nel 2000 e avente effetto giuridico vincolante nell'Unione a partire dal 2009. In essa è contenuto un divieto generale di discriminazione anche in base all'orientamento sessuale della persona umana e il riconoscimento del diritto di sposarsi e costituire una famiglia, senza esclusione per le persone omosessuali.
- [Raccomandazione CM/Rec \(2010\)5](#) del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle misure dirette a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere (Adottata

dal Comitato dei Ministri il 31 marzo 2010 in occasione della 1081^a riunione dei Delegati dei Ministri) Il Comitato dei Ministri ha rimarcato che le persone LGBT sono state vittime per secoli di intolleranza e di discriminazione, anche all'interno delle loro famiglie, tramite forme di criminalizzazione, marginalizzazione, esclusione sociale e violenza. Di particolare importanza è il richiamo al principio secondo il quale non può essere invocato nessun valore culturale, tradizionale o religioso, né qualsivoglia precetto derivante da una "cultura dominante" per giustificare il discorso dell'odio o qualsiasi altra forma di discriminazione, comprese quelle fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. Agli Stati membri è richiesto di riparare a qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, rivedendo le proprie leggi e promuovendo nuovi interventi legislativi finalizzati a combattere in modo efficace ogni discriminazione e a garantire il rispetto dei diritti umani delle persone LGBT, anche in ambito familiare;

Considerato che In Italia la [Legge n. 164 del 1982](#), consente la rettificazione di sesso alle persone transessuali;

Considerato che In materia di **protezione nei luoghi di lavoro**, si sono succedute più disposizioni che vietano discriminazioni dirette e indirette in ragione dell'orientamento sessuale della persona:

- articolo 15 dello Statuto dei lavoratori, legge n. 300 del 1970; - [decreto legislativo n. 216 del 2003](#);
- articolo 7 del Testo unico in materia di pubblico impiego, [decreto legislativo n. 165 del 2001](#);
- articolo 10 del [decreto legislativo n. 276 del 2003](#): Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
- art. 1468 del Codice dell'ordinamento militare, [decreto legislativo n. 66 del 2010](#);
- art. 21 del [decreto legislativo n. 183 del 2010](#), Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie, Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;

Visto Il **testo unico dei servizi audiovisivi e radiofonici** vieta la promozione delle discriminazioni fondate, tra l'altro, sull'orientamento sessuale (art. 36-bis del decreto legislativo n. 177 del 2005);

Visto l'art. 3 c. 1 della Costituzione italiana "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali"

Vista la "Legge Mancino", emanata con il decreto legge 26 aprile 1993 n. 122 - convertito con modificazioni in legge 25 giugno 1993, n. 205, secondo la quale è vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni;

Visti gli articoli della suddetta Legge, come seguono:

- L'art. 1 ("Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi") dispone quanto segue: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, [...] è punito:
 - a) con la reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- L'art. 2 ("Disposizioni di prevenzione") stabilisce che "chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi" come sopra definiti "è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila." Inoltre lo stesso articolo vieta la propaganda negli stadi, disponendo che "è vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli" di cui sopra. "Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno";

Considerato che Il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità in materia, ha stabilito che il principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero di cui all'[art. 21 Cost.](#) "*non ha valore assoluto, ma deve essere coordinato con altri valori costituzionali di pari rango*" fra cui:

- il principio di cui all'art. 3 Cost., che consacra la pari dignità e la eguaglianza di tutte le persone senza discriminazioni di razza e in tal modo legittima ogni legge ordinaria che vieti e sanzioni anche penalmente, nel rispetto dei principi di tipicità e di offensività, la diffusione e la propaganda di teorie antirazziste, basate sulla superiorità di una razza e giustificatrici dell'odio e della discriminazione razziale.
- gli obblighi internazionali, di cui all'art. 117 Cost. fra cui la Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale firmata a New York il 7.3.1966, in forza della quale tutti gli Stati contraenti si impegnano a condannare ogni propaganda e ogni organizzazione che si ispiri a teorie basate sulla superiorità di una razza o di una etnia, o che giustifichino o incoraggino ogni forma di odio e di discriminazione razziale e devono dichiarare punibili dalla legge ogni diffusione e ogni organizzazione basate su siffatte teorie, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (art. 4 della Convenzione) (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37581 del 07/05/2008).

Considerate altre disposizioni che proteggono l'orientamento sessuale sono contenute in provvedimenti e trattati che riguardano le **materie di asilo, protezione internazionale ed estradizione**:
- art. 3 del [Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada](#) del 13 gennaio 2005;

- art. 4 del [decreto legislativo 25 gennaio 2007 n. 24](#) - art. 8 del [decreto legislativo 19 novembre 2007](#);

Viste

Le Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia 29 aprile 2014: In corso di esame in commissione (atto del Senato n. 1052) - [Fascicolo iter DDL S.1052 -Disegno di legge del 2013](#): Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere L'ordinamento italiano non prevede tuttora una normativa specifica per i reati di omofobia e transfobia;

Vista La Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze: [Legge 20 maggio 2016, n.76](#);

Considerato che il nostro Comune si è sempre contraddistinto in termini di accoglienza, inclusione e integrazione, fin dai primi arrivi di migranti albanesi nel nostro territorio;

Considerato che il Comune di Maruggio è stato tra i primi in Italia ad attivare un Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati;

Considerata la vocazione turistica del nostro paese e la presenza, numerosa e costante, di una comunità LGBTQI;

Considerato che si rende necessario intensificare l'azione di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità e della propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità;

Considerata la necessità di contrastare le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere e di individuare specifici interventi volti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, pur salvaguardando in ogni caso, la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs n. 267/2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco afferenti all'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000.

ORDINA

- 1- È fatto assoluto divieto, su tutto il territorio comunale, di avviare azioni di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità;
- 2- è vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità;

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato e specificamente violazione dell'art. 650 c.p. "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a €206,00".

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva per tramite del Comando della Polizia Locale, delle Forze di Polizia e di chiunque altro spetti di farla osservare. - Che la presente ordinanza venga trasmessa al Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri, al Commissariato della Polizia di Stato;

- Che sia data pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalla legge, tramite pubblicazione nel sito istituzionale del Comune e in tutti i modi utili a garantirne la massima diffusione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Puglia ovvero in applicazione del D.P.R. n° 1199/1971 potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato. Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio.

Maruggio, 09/11/2021

Il Sindaco

Dott. LONGO ADOLFO ALFREDO